



Comune
di
Mugnano di Napoli
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI PASSI CARRABILI

(artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada
e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

Regolamento per la disciplina dei passi carrabili

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, alla modifica e alla regolarizzazione dei passi carrabili nel territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 punto 37 del Codice della Strada).

Si considera passo carrabile quel manufatto, costruito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con apposito segnale di cui alla fig. II.78 dell'allegato al Titolo II, parte XI del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade comunali è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1991) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).

I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b) deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

Art. 4

Caratteristiche dei Passi carrai

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso del suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di ml, 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio Passi carrabili- Polizia Municipale), ad un limite massimo di m.l 12,00.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai ml. 12,00

Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

I passi carrabili dovranno, di norma, essere dotati di arretramento; nel caso non sia possibile arretrare il cancello a causa di ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

I passi carrabili devono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Per i passi carrai esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 5

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio Passi carrabili, e per le parti di loro competenza l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Polizia Municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Competente al rilascio dell'autorizzazione è il responsabile del Settore Polizia Municipale dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti.

Art. 6

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 5 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 7

Formalità del provvedimento autorizzativo

Il provvedimento di autorizzazione dei nuovi passi carrai o di regolarizzazione dei passi carrai esistenti, di cui al presente regolamento, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo.

Per fare la richiesta di autorizzazione per l'apertura di un passo carraio, è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale deve essere, a sua volta, proprietaria dell'immobile) e in caso di edifici con più proprietari o parchi l'amministratore degli stessi.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, dovrà essere presentata completa della documentazione richiesta utilizzando il modello allegato.

L'autorizzazione/regolarizzazione del passo carraio avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti prescrizioni:

- presentazione della domanda di cui al presente articolo del presente regolamento redatta sul modulo allegato;
- attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

L'autorizzazione potrà essere revocata, inoltre, senza alcun diritto di restituzione dei canoni già versati, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

Art. 8

Canone ed altri oneri

Per ogni passo carraio autorizzato e munito di apposito segnale, è dovuto il pagamento di imposte, tasse, canoni o altri oneri eventualmente stabiliti in base alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e di occupazione suolo pubblico.

Non sono soggetti al pagamento TOSAP gli ingressi pedonali, nonché quelli realizzati in contiguità al passo carrabile per una larghezza massima di ml.1,20.

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e quelle di Protezione civile e per i soggetti previsti dall'art.49 del D.L. 507/93

Art. 9

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carraio.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare apposita richiesta, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l'autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.

Il titolare dell'autorizzazione deve restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di realizzare il passo carraio e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali, nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Art. 10

Modalità e condizione del servizio rimozione

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 (comm.1 lett. e) Reg. C.d.S. Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada. Detto segnale deve indicare il numero e la data di autorizzazione.

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche al momento della chiamata, dell'intervento del servizio di rimozione della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso.

Art. 11

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi

Art. 12

Chiusura dei passi carrabili

Il cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente, anche se dotato di sistema di apertura automatica.

Art. 13

Deroghe alle chiusure

Il cancello di ingresso o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml.1,50. Eventuali deroghe e casi particolari saranno valutate dai competenti uffici

Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.

È consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Art. 13

Passi carrabili e accessi stradali già esistenti

Per i passi carrabili e gli accessi stradali esistenti, autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento, dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione secondo tempi e modalità previsti dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

L'amministrazione Comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione secondo un apposito schema tipo che sarà elaborato dall'Ufficio Passi Carrabili.

Salvo casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

Art. 14 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

Dalla sua entrata in vigore saranno abrogate tutte le altre norme regolamentari e atti antecedenti o che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento

OGGETTO: **Domanda di autorizzazione per passo carrabile**

Marca da bollo

Al Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano (NA)

__ I __ sottoscritto __ Sig./Sig.ra _____,
nat __ a _____ il _____
residente in _____, in via _____, n. _____
C.F. _____, in qualità di
*(proprietario/comproprietario/amministratore del condominio/ecc.; in caso di persona giuridica titolare di
proprietà, indicare ditta, sede, codice fiscale)* _____
dell'immobile sito in _____ in via _____ n. _____ e distinto
in catasto al foglio _____ mappale/particella _____

FA ISTANZA

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell'art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione,
per ottenere l'autorizzazione a realizzare un passo carrabile in via _____
all'intersezione con via _____ n. _____
per l'accesso a (1) _____
(2) _____

(3) Richiedendo, nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l'accesso in questione ed a manomettere il suolo ed il sottosuolo.

A tale scopo, lo scrivente, allega planimetria in scala _____ per l'esatta identificazione della località, completata dai relativi dati catastali, nonché la descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire. Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di autorizzazione, nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione ed a pagare quant'altro dovuto conseguente all'autorizzazione stessa.

Il sottoscritto si impegna, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ad apporre a proprie spese il segnale di cui alla figura 78 del Nuovo Codice della Strada così come previsto dal comma 3 dell'art. 22 in oggetto.

Nota (1) Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato, ovvero terreno agricolo con abitazione rurale o popolare, ovvero villa o casa di abitazione, ovvero fabbricato di attività artigianale o commerciale ovvero ad esercizio pubblico, ovvero strada privata.

Nota (2) Specificare eventuali condizioni che consentano di autorizzare il passo carraio derogando all'obbligo di arretramento dell'accesso o di utilizzo di sistema di apertura automatica del cancello/serranda (art. 46 Reg. di es. del C.d.S.).

Nota (3) Depennare se non ricorre il caso

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che per effetto della presente domanda è passibile della sanzione amministrativa prevista all'art. 22 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada).

Con osservanza.

Firma _____

ALLEGATI:

1 fotocopia di un documento valido per l'identificazione;

2 versamento diritti di istruttoria e sopralluogo;

3 _____

4 _____

OGGETTO: **Domanda per la regolarizzazione del PASSO
CARRABILE esistente oltre i termini di
scadenza
(art. 22 del Nuovo Codice della Strada).**

Marca da bollo

Al Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano (NA)

____ I _____ sottoscritto _____ Sig./Sig.ra _____,
nat _____ a _____ il _____
residente in _____, in via _____, n. _____
C.F. _____, in qualità di proprietario oppure di legale
rappresentante della ditta proprietaria (3) _____
dell'immobile sito in _____ in via _____ n. _____ e
distinto in catasto al foglio _____ mappale/particella _____

CHIEDE

la regolarizzazione del passo carrabile o dell'accesso a servizio dell'immobile suddetto, ai
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine il sottoscritto dichiara (*ex art. 38 D.P.R. 445/2000*) che il passo carrabile:

- è ubicato in via _____ presso il n. civico _____
- è aperto dall'anno _____
- in uso dall'anno _____
- è dotato / non è dotato di sistema di apertura automatica del cancello
- è raccordato alla strada pubblica nel modo di seguito descritto:

*(descrivere i manufatti edilizi e/o la pavimentazione – banchina, marciapiede, rampa, ecc. –
del tratto interposto, ove presente, tra il varco più esterno del passo carrabile e la carreggiata
della strada pubblica; farà fede anche la documentazione fotografica allegata)*

Allega alla presente:

- fotocopia di un documento valido per l'identificazione;
- copia dell'estratto di mappa che individua l'immobile servito dal passo carraio in oggetto;
- altra documentazione grafica (in pianta) in scala esplicita ed adeguata ad individuare la distanza del varco di accesso dalla più vicina intersezione stradale e l'arretramento

- rispetto al margine della carreggiata dell'eventuale cancello a protezione della proprietà;
- documentazione fotografica dello stato attuale del passo carraio sopra descritto che consenta l'individuazione dello stesso dalla strada pubblica e della pavimentazione dell'eventuale tratto antistante interposto;
 - copia (se in possesso) dell'atto di concessione stipulato con il Comune di _____ in data _____ nonché copia (se in possesso) dell'ultimo versamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il sottoscritto si impegna, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ad apporre a proprie spese il segnale di cui alla figura 78 del Nuovo Codice della Strada così come previsto dal comma 3 dell'art. 22 in oggetto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che per effetto della presente domanda è passibile della sanzione amministrativa prevista all'art. 22 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada).

Data _____

Firma _____